



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

16.02.2016

## **Esame Avvocato e Correzioni: la commissione deve dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale**

*Se attualmente è escluso l'obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dall'art. 46 della Legge 247/2012 a seguito dello slittamento della sua applicazione, comunque non è escluso l'obbligo di indicare una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell'esame di avvocato prima dell'inizio delle correzioni.*

*N.d.R.: si vedano [i criteri fissati dalla Commissione centrale per l'esame forense 2015](#).*

**T.A.R. Lombardia - Milano – sezione terza, sentenza del 10.02.2016, n. 252**

*...omissis...*

1. Il ricorso è fondato, secondo quanto di seguito specificato.
2. Con il secondo motivo di ricorso, da trattare preliminarmente in quanto di carattere assorbente, si assume l'illegittimità del procedimento riguardante la valutazione negativa dalle tre prove scritte svolte dal ricorrente, giacché sugli elaborati non sarebbero presenti né Scuola Diritto Avanzato motivazione né segni grafici di correzione, idonei a giustificare il semplice voto numerico ad essi assegnato.
  - 2.1. Le censure sono fondate.  
Come già evidenziato da precedenti di questa Sezione e di altri Tribunali, l' art. 46 della L. n. 247 del 2012 prevede che "la commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

Pur dovendosi ammettere che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione, va in ogni caso evidenziato che il precedente art. 46 non rappresenta altro che una modalità di estrinsecazione del dovere di motivazione che comunque è richiesto unitamente all'espressione di un voto in forma puramente numerica; pertanto, se si può ritenere che fino all'entrata in vigore del predetto art. 46 non si può imporre quanto contenuto nello stesso, nondimeno non può ritenersi legittima la semplice apposizione di un voto numerico senza alcun altro indice in grado di chiarire, anche sinteticamente, le ragioni della specifica valutazione. Ciò appare in linea con quella parte della giurisprudenza che ritiene non preclusa una diversa soluzione ermeneutica nel vigente quadro normativo ([T.A.R. Lombardia, Milano, III, 28 dicembre 2015, n. 2757](#); altresì T.A.R. Lazio, Roma, II quater, 14 luglio 2015 n. 9413; in senso contrario, tra gli altri, T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 1 settembre 2015, n. 4271, unitamente all'ordinanza n. 120/2015 della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, relativa proprio al caso de quo).

**Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l'obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l'obbligo di [Scuola Diritto Avanzato](#) indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto dei criteri di valutazione predisposti dalla Commissione centrale dell'esame di avvocato prima dell'inizio delle correzioni.**

2.3. In ragione delle suesposte considerazioni, le censure devono essere accolte.

3. La fondatezza delle predette doglianze determina l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento dei provvedimenti impugnati con lo stesso ricorso. Ciò impone all'Amministrazione di riesaminare gli elaborati del ricorrente rinnovando il procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d'Appello di Milano, che dovrà svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l'anonimato, un proprio giudizio; l'anonimato può essere realizzato cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all'interno delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità dei candidati. La correzione dovrà essere effettuata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza.

4. Le spese possono essere compensate in ragione dell'andamento alterno della fase cautelare di primo grado e di appello.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti con lo stesso ricorso impugnati, secondo quanto specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Di Mario, Presidente

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

Valentina Santina Mameli, Referendario